Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 325**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 dicembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 30 DICEMBRE 1967:

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.
Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette da presentarsi nell'anno 1968.

(13468)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.
Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta da presentarsi nell'anno 1968.

(13469)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 30 DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **SIDER per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1967. — **Metalloceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1967. — **N. Leumann, società per azioni, in Borgata Leumann (Collegno):** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1967. — **Società per azioni Albano Macario & C. S.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1967. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1967. — **Cotonificio Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1967. — **Impermeabili San Giorgio, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1967. — **« Glisenti - Caster », società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni estratte il 28 novembre 1967. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - S.A.I.M.E., in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1967. — **« Motta », società per azioni, per l'industria dolciaria e alimentare, in Milano:** Estrazione premi 1967 del 12 dicembre 1967. — **S.I.A.F. - Società Italiana per Acquedotti Fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967. — **S.I.C.E.A.C. - Società Italiana Costruzioni Edili Attività Complementari, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1967. — **Società italiana cuscini a molle, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1967. — **Giuseppe Aldè - Lecco « G.A.L. », società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Maglificio calzificio Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1967. — **Campanella cantieri navali, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1967. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1967. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso obbligazioni 6 % emissione 1949. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso obbligazioni 5,50 % emissione 1960. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 6 % 1962-1976 sorteggiate il 18 dicembre 1967. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 5 % 1950-1974 sorteggiate il 18 dicembre 1967. — **Magrini fabbriche riunite Magrini Scarpa e Magnano M.S.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1967. — **Carlo Giani, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1967. — **« Spiritus », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1967. — **Società agricola industria latte, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1967. — **Zuccherificio di Cecina, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1967. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1967. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1967. — **Società per azioni Giulio Fiocchi, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1967. — **Centrale del latte di Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1967. — **Società Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1967. — **« Butan-Gas », società per azioni, azienda generale per il commercio e l'industria di idrocarburi derivati ed affini, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1967. — **E.N.E.L. - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, Compartimento di Napoli:** Errata-corrige. — **S.A.B.A. - Società per Azioni Bonifiche Agrarie:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1241.**
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1242**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1243**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1244**.

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — PRETI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1245**.

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli *stipendi indicati nella tabella B* annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione

dello stipendio iniziale. Per i dattilografi ex combattenti od orfani di guerra, che a norma delle disposizioni in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni ».

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La tabella *B* allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Dattilografi giudiziari . . . . N. 2.400

Ex coefficiente			Stipendio annuo lordo
157	Stipendio iniziale	L.	800.200
180	Stipendio dopo due anni dall'iniziale .	»	890.400
202	Stipendio dopo sette anni dall'iniziale .	»	1.032.600
229	Stipendio dopo sedici anni dall'iniziale	»	1.145.800
271	Stipendio dopo venti anni dall'iniziale	»	1.397.500 ».

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1967.

Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 39.000.000 per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno numeri 1001, 1050, 1111 e 1160 per gli importi rispettivamente di lire 5.000.000, 2.000.000, 12.000.00 e 20.000.000.

Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 220.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1246**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente il finanziamento per la esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dello aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un ufficio speciale del genio civile con il compito di provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori.

All'ufficio speciale del genio civile suddetto è annesso un laboratorio prove e controllo materiali.

La composizione e l'organizzazione dell'ufficio speciale del genio civile e del laboratorio annesso sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici con propri decreti.

Allo studio ed alla definizione dei criteri di progettazione delle opere parteciperanno funzionari tecnici della direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO
— PIERACCINI — TREMELLONI
— RESTIVO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1967, n. **1247**.

Modifiche delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari della Sicilia ed istituzione degli ispettorati compartimentali per la Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, concernente la riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1936, n. 2108, concernente la determinazione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il regio decreto 1° novembre 1940, n. 1596, concernente modificazioni delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione *dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria*;

Ritenuto che è necessario modificare le attuali circoscrizioni territoriali degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari della Sicilia;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento del servizio ispettivo nel territorio della Calabria mediante l'istituzione in Catanzaro dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina hanno la seguente circoscrizione territoriale: provincie di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Palermo hanno la seguente circoscrizione territoriale: provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Art. 3.

Sono istituiti l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Catanzaro con la seguente circoscrizione territoriale: provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 98. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. 1248.

Proroga del termine previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18, che autorizza l'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499 e 13 gennaio 1965, n. 18;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 99. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967.

Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, numero 1, 21, 23, 25, 26, 26-*bis*, 27, 27-*bis*, 27-*ter* e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visti gli articoli 12, 15, ultimo comma, e 36 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Ritenuto che l'attuale Consiglio superiore della magistratura è scaduto e che pertanto si deve procedere alla elezione del nuovo Consiglio;

Decreta:

Le votazioni per le designazioni dei candidati alla elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura avranno luogo domenica 11 febbraio 1968, dalle ore 9 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

La votazione per la elezione dei componenti suddetti avrà luogo domenica 10 marzo 1968 presso gli stessi uffici elettorali, dalle ore 9 alle ore 14.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967

SARAGAT

(13556)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente Fucino ente di sviluppo in Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, istituito con la legge 9 agosto 1954, n. 639 e trasformato in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901 ha assunto la denominazione di Ente Fucino ente di sviluppo in Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 231, con il quale il dott. Ugo Pesce è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro l'inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio d'amministeriale dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e dalla programmazione economica e del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la dichiarazione del presidente dell'ente relativa al risultato delle votazioni effettuate per la elezione di due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio di amministrazione;

Ritenuto di procedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:

1) Schwarz Emma
2) Battistella prof. Renzo
3) Merli cav. Cristoforo
4) Stuard per. ind. Carlo
5) Ricciuti dott. Romeo
6) Fiasca Liberato
7) Corti Serafino
8) Casalvieri Pietro
9) Bigi Selvino

Agricoltori:

1) Marcantonio dott. Camillo
2) Pompizi dott. Giuseppe
3) Bartolelli dott. Massimo
4) Pastore avv. Vincenzo
5) Ghiselli dott. Adolfo

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:

1) Nicolucci dott. Lino Luigi
2) Pratesi Giuseppe
3) Magni Vittorio
4) Biffi Carlo
5) Domizio Vincenzo

Presidenti di cooperative agricole:

1) Cianfaglione Ettore
2) Caserta Donato
3) Bernardini Clemente
4) Ferzacca Antonio

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:

1) Aronica ing. Ignazio, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
2) Crocetta dott. Dario, designato dal Ministro per il tesoro;
3) Rodorigo dott. Italo, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
4) Botta dott. Mario, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
5) Trivelloni dott. Mario, designato dal Ministro per le finanze;
6) Salvi dott. Giorgio, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, il capo dell'ispettorato agrario compartimentale nonchè il capo dell'ispettorato regionale forestale per l'Abruzzo.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) D'Ascanio Domenico

Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno:

1) Ambrosio dott. Olindo

Presidenti di consorzi di bonifica:
1) De Cinque avv. Germano
2) Tarquini avv. Vittorino

Tecnici agricoli ed esperti:
1) Petrella avv. Vincenzo
2) Volpe dott. Giuseppe
3) Buccini avv. Domenico
4) Giannunzio dott. Ugo

Rappresentanti del personale:
1) Sambenedetto dott. Luigi
2) Di Mascio Alicandro

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1967
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 218

(13431)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66 e trasformato in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 232, con il quale l'avv. Tommaso Morlino è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro l'inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio d'amministrazione dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e dalla programmazione economica, del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno e del rappresentante dell'Ente irrigazione della Val di Chiana e delle Valli Aretine contermini;

Vista la dichiarazione del presidente dell'ente relativa al risultato delle votazioni effettuate per la elezione di due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio di amministrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione dell'Ente maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:
1) Tartaglini dott. Aldo
2) Gaibisso cav. Gerardo
3) Bruni dott. Franco
4) Gilardi Livio
5) Lorenzi cav. uff. Aldo
6) Morosini rag. Eugenio
7) Ortolani cav. uff. Sereno
8) Tramontani Renato
9) Tinazzi Luigi

Agricoltori:
1) Velluti Zati dott. Simone
2) Ghelardoni dott. Roberto
3) Vecchioni dott. Biagio
4) Della Chiesa dott. Benedetto
5) Sacchetti dott. Giulio

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:
1) Ciucci Benito
2) Magagnini Folco
3) Mezzanotte Mario
4) Luciani dott. Ugo
5) Giovannoni dott. Giuliano

Presidenti di cooperative agricole:
1) Ciarla Evaristo
2) Scoppetta dott. Renato
3) Camilli Camillo
4) Dionisi Ovidio

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:

1) Dini dott. Dino, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) Terranova avv. Antonino, designato dal Ministro per il tesoro;

3) Garofalo prof. Pietro, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

4) Sciacca dott. Orazio, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

5) Rossi dott. ing. Giulio, designato del Ministro per le finanze;

6) Ghinelli dott. Italo, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, i capi degli ispettorati agrari compartimentali nonchè i capi degli ispettorati regionali forestali per la Toscana e per il Lazio.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) Chiarelli Antonio

Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno:

1) Fortuna dott. Emilio

Presidenti di consorzi di bonifica:

1) Bergesio dott. Mario
2) Tranfo avv. Fabrizio

Tecnici agricoli ed esperti:

1) Casalini rag. Gianfranco
2) Savian dott. Antonio
3) Ferri Mario
4) Franci Pier Giorgio

Rappresentanti del personale

1) Ricci dott. Alfredo
2) Sparro geom. Benvenuto

Rappresentante Ente irrigazione della Val di Chiana e delle Valli Aretine contermini:

1) Patuelli dott. Cesare

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1967
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 219

(13432)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale la sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67 e trasformata in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 230, con il quale il prof. Decio Scardaccione è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro l'inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio d'amministeriale dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno e del rappresentante dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la dichiarazione del presidente dell'ente relativa al risultato delle votazioni effettuate per la elezione dei due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio di amministrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:

1) Andretta avv. Aurelio
2) Uggenti Ignazio
3) Fabrizio dott. Pietro
4) Lucarella dott. Franco
5) Conti Pietro
6) Bronzino Innocenzo
7) Serafino Nicola
8) Giannini Mario
9) Pastore Angelo

Agricoltori:

1) Cavalli cav. del lav. avv. Carlo
2) Rossi avv. Fabrizio
3) Daniele avv. Mario
4) Morlino avv. Aldo
5) Giovinazzi dott. Nicola

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:

1) De Gaetano Vincenzo
2) Calignano Antonio
3) Piga avv. Vincenzo
4) Carmeno Pietro
5) Ligori Livio

Presidenti di cooperative agricole:

1) Fonte dott. Pantaleo
2) Manolio Cosimo
3) Colozzi geom. Primiano
4) Di Giulio dott. Antonio

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:

1) Dato dott. Bernardo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) Salvatore dott. Antonio, designato dal Ministro per il tesoro;
3) Zanframundo dott. Antonio, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
4) Purpura dott. Rosario, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
5) Scali dott. ing. Giuseppe, designato dal Ministro per le finanze;
6) Taddei dott. Giordano, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, i capi degli ispettorati agrari compartimentali, nonchè i capi degli ispettorati regionali forestali della Puglia, della Lucania e del Molise.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) Dell'Angelo prof. Giangiacomo.

Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno:

1) Ajello prof. Carlo

Presidenti di consorzi di bonifica:

1) Vitrani dott. Giovanni
2) Dondi dott. Giuseppe

Tecnici agricoli ed esperti:

1) Rotolo avv. Nicola
2) Curatolo prof. Vladimiro
3) Salvatore avv. Elvio
4) Dell'Aquila avv. Massimo

Rappresentanti del personale:

1) Zurlo Giuseppe
2) Terzulli Riccardo

Rappresentante dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania:

1) Lospinoso Severini avv. Raffaele

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1967
Registro n. 23 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 114

(13430)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, con il quale è stato istituito l'Ente di sviluppo nelle Marche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 18 agosto 1967, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 76, con il quale il rag. Arturo Maugini è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro la inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio d'amministrazione dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253;

Ritenuto altresì che nella specie trattasi di nomina del primo consiglio di amministrazione e che conseguentemente i rappresentanti del personale potranno nominarsi soltanto con successivo provvedimento, allorchè saranno state operate le assunzioni e le assegnazioni alle varie categorie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:

1) Stoppa cav. uff. Fausto
2) Bellomo per. agr. Michele
3) Nuboloni Antonio
4) Messi per. agr. Ferdinando
5) Boccaletti comm. Hermes
6) Latini dott. Giampietro
7) Spreca Marino
8) De Feo avv. Alessandro
9) Speca Ameide

Agricoltori:

1) Bartoloni dott. Edoardo
2) Micheli dott. Luigi
3) Cecchi avv. Giacomo
4) Brualdi avv. Tarcisio
5) Cameranesi dott. Francesco

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:

1) De Minicis Luigi
2) Guerra Gino
3) Seri Angelo
4) Menghi Evasio
5) Pambianchi Graziano

Presidentti di cooperative agricole:
1) Alessandrini Tito
2) Bensi ins. Gaspare
3) Sebastianelli geom. Giorgio
4) Manieri Gaetano

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:
1) Pistella dott. Alessandro, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
2) Piemontese dott. Oreste, designato dal Ministro per il tesoro;
3) Perini dott. Fabio, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
4) Pirri dott. Plinio, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
5) Ferrante ing. Lorenzo, designato dal Ministro per le finanze;
6) Duca dott. Filippo, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, il capo dell'ispettorato agrario compartimentale nonchè il capo dell'ispettorato regionale forestale delle Marche.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1) Rosaspina dott. Vito

Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno:
1) Vicinelli prof. Paolo

Presidenti di consorzi di bonifica:
1) Tiburtini geom. Nello;
2) Garattoni prof. Enrico

Tecnici agricoli ed esperti:
1) Grifantini avv. Emanuele
2) Regini per. agr. Bruno
3) Casaccia avv. Edgardo
4) Lugli dott. Oscar.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1967
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113

(13433)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente Delta Padano - ente di sviluppo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 e trasformato in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente Delta Padano ente di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 233, con il quale il sig. Rolando Tagliatti è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro la inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio d'amministrazione dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricolturi e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Vista altresì la designazione del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la dichiarazione del presidente dell'Ente relativa al risultato delle votazioni effettuate per l'elezione di due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio di amministrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente Delta Padano - ente di sviluppo, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:
1) Cristofori dott. Nino Adolfo
2) Zanotti prof. Mauro
3) Venturelli dott. Leone
4) Rossi Giuseppe
5) Pazzaglia Rino
6) Scalini dott. Paolo
7) Veronese geom. Giulio
8) Caselli rag. Rino
9) Frighi Giovanni

Agricoltori:
1) Cantagalli dott. Antonio
2) Gulinelli dott. Guido
3) Marchiori dott. Dante
4) Casalini avv. Lorenzo
5) Tavella dott. Vittorio

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:
1) Contessi Walter
2) Bovina Rinaldo
3) Barbiani Ideo
4) Stefanini Radames
5) Giovanardi Alfredo

Presidenti di cooperative agricole:

1) Dalpane Reginaldo
2) Crepaldi Daneris
3) Triossi Decimo
4) Piancastelli Ezio

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:

1) Pizzigallo dott. Vitantonio, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro;

3) Villani dott. ing. Gino, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

4) Cionni dott. Ferdinando, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

5) Marocchi ing. Giuseppe, designato dal Ministro per le finanze;

6) Bellani dott. Luigino, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, i capi degli ispettorati agrari compartimentali nonchè i capi degli ispettorati regionali forestali del Veneto e dell'Emilia.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) Emiliani dott. Giovanni

Presidenti di consorzi di bonifica:

1) Boscolo Alberino
2) Vespignani Jacopo

Tecnici agricoli ed esperti:

1) Casolino dott. Mario
2) Marabini per. agr. Verginiangelo
3) Della Croce dott. Luigi
4) Nocenti Dino Aldo

Rappresentanti del personale:

1) Girino avv. Giovanni
2) Casadio geom. Vincenzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1967
Registro n. 23 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 115

(13434)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e trasformata in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 229, con il quale il dott. Leonardo Cribari è stato nominato presidente dell'opera suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro la inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio di amministrazione dell'opera citata;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la dichiarazione del presidente dell'opera relativa al risultato delle votazioni effettuate per la elezione di due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio di amministrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'opera predetta ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:

1) Zito prof. Francesco
2) Ferraro Giuseppe
3) Servidio dott. Giuseppe
4) Gobbi cav. uff. Costantino
5) Candida cav. uff. Guido
6) La Sorte Carmelo
7) Peltrone avv. Vincenzo
8) Catrambone Giuseppe
9) Pettinato Antonio

Agricoltori:

1) Siciliani dott. Luigi
2) Marini dott. Salvatore
3) Chidichimi avv. Rinaldo
4) Passafari dott. Luigi
5) Nesci dott. Domenico

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:

1) Galati Antongiulio
2) Caracciolo Luigi
3) Brunetti Pasquale
4) Barbucci Franco
5) Catanzariti Francesco

Presidenti di cooperative agricole:
1) Palermo dott. Luigi
2) Laratta Antonio
3) Sirianni avv. Francesco
4) Longo avv. Antonio

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:
1) Martucci dott. Domenico, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste
2) Amendola dott. Sirio, designato dal Ministro per il tesoro
3) Corigliano dott. Aldo, designato dal Ministro per i lavori pubblici
4) Maffei dott. Alberto, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
5) Armocida ing. Pietro, designato dal Ministro per le finanze
6) Musacchio dott. Ornello, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, il capo dell'ispettorato agrario compartimentale nonchè il capo dell'ispettorato regionale forestale per la Calabria.

Rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1) Frontera dott. Visconte

Funzionario della Cassa per il Mezzogiorno:
1) Gianniti ing. Eugenio

Presidenti di consorzi di bonifica:
1) Amendolea ing. Francesco
2) Gallo avv. Francesco

Tecnici agricoli ed esperti:
1) Rodinò dott. ing. Giulio
2) Di Domenico Pietro
3) Micheletta dott. Giacomo
4) Jantorno avv. Alfredo

Rappresentanti del personale:
1) Lio dott. Fausto
2) Bruno per. agr. Francesco

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 19627
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 199

(13470)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 28 luglio 1967 del consiglio generale del predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ente di diritto pubblico con sede in Roma.

COSTITUZIONE SCOPO

Art. 1.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'istituto, abilitato ad operare nel territorio nazionale, ha sede legale e direzione in Roma.

Art. 2.

Il Mediocredito centrale provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine nell'ambito delle operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese e in quelle a favore delle imprese esportatrici; provvede inoltre alle altre operazioni di credito che siano disposte e delegate da leggi speciali.

Il Mediocredito centrale può corrispondere a titolo definitivo, in sostituzione o ad integrazione dei finanziamenti sopra indicati, contributi al pagamento degli interessi.

Il Mediocredito centrale provvede ai finanziamenti e alla corresponsione dei contributi agli interessi sopra specificati in conformità della legge istitutiva 25 luglio 1952, n. 949, di cui all'art. 1, della legge 30 aprile 1962, n. 265, e di quelle successive modificative e integrative delle stesse, nonchè, in generale, in conformità delle altre leggi emanate o emanande in materia di credito a medio termine disciplinanti l'attività dell'istituto.

Il Mediocredito centrale può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a emettere obbligazioni per conto del fondo di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 o ad effettuare anticipazioni al fondo stesso al fine di integrarne le disponibilità finanziarie.

FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 3.

Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale è costituito da assegnazioni sul bilancio dello Stato e da crediti dello Stato a esso ceduti.

Le assegnazioni sul bilancio dello Stato ammontano a lire 190 miliardi; i crediti ceduti dallo Stato e introitati ammontano a L. 17.775.932.929.

Le somme ancora da introitare a quest'ultimo titolo saranno portate annualmente in aumento del fondo di dotazione.

Art. 4.

Il Mediocredito centrale si avvale, per lo svolgimento della sua attività, dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui al precedente articolo;

b) mutui ottenuti dal Ministero del tesoro sui rimborsi affluiti all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo dei pagamenti del 25 giugno 1952 (legge 3 dicembre 1957, n. 1196);

c) somme provenienti dall'utilizzo di parte del prestito di cui all'accordo sui prodotti agricoli con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e da destinarsi al finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane. Ai termini della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dette somme formeranno oggetto di distinta gestione da parte del Mediocredito centrale;

d) emissioni di obbligazioni nominative e al portatore, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Le obbligazioni sono assimilate ai titoli degli istituti di credito fondiario e ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori italiane;

e) operazioni finanziarie con aziende e istituti di credito, assicurativi, previdenziali e con istituti finanziatori esteri, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1967, n. 131. Le operazioni hanno luogo contro cessione dei titoli posseduti dall'istituto; i titoli saranno muniti, ove necessario, della girata dell'istituto stesso, ovvero costituiti in pegno;

f) anticipazioni del fondo autonomo, di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da destinarsi al finanziamento di operazioni di esportazione.

E' fatto divieto al Mediocredito centrale di raccogliere risparmio in forma diversa da quella di cui alla precedente lettera *d*).

OPERAZIONI

Art. 5.

Il Mediocredito centrale può compiere per il raggiungimento dei suoi fini le seguenti operazioni:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come al paragrafo *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali emessi anche in serie speciale dagli istituti e dalle aziende di cui all'art. 2, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese, con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) assumere, in consorzio o da solo, dagli istituti e aziende di credito di cui al primo comma dell'art. 2, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 e dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, nonchè concedere agli stessi istituti e aziende di credito anticipazioni e riporti su detti titoli;

g) concedere con il ricavo di proprie obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), mutui a medio termine agli istituti e aziende di credito di cui al primo comma dell'art. 2 e acquistare obbligazioni emesse dagli stessi istituti e aziende;

h) effettuare ogni altra operazione e svolgere ogni altra funzione previste dalle leggi che disciplinano la sua attività e da leggi speciali che fossero emanate al riguardo.

Il Mediocredito centrale, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del comma precedente, o anche abbinati con le stesse, corrisponde nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti, il carattere di spesa a carico dell'istituto.

E' fatto divieto all'istituto di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese.

Art. 6.

Le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 non potranno avere durata superiore ai cinque anni qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Le operazioni di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) dello stesso art. 5 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata, a seconda del tipo delle operazioni, dagli esportatori nazionali agli importatori esteri o dagli istituti di finanziamento; esse non possono avere durata superiore a cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore con una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento, come sopra concesse, si calcola con le stesse modalità fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

La durata delle operazioni di cui alla lettera *g*) verrà stabilita di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

I risconti, le anticipazioni ed i riporti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) dell'art. 5 non potranno eccedere l'85 % del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero o di ciascun finanziamento accordato ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, dagli istituti e dalle aziende di credito di cui al primo comma dell'art. 2.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti od anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale, è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto od anticipazione.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di cui all'art. 2 passano di diritto all'istituto per effetto delle operazioni di cui al citato articolo 5.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del codice civile.

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 8.

Sono organi dell'istituto:

1) il consiglio generale;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il presidente del consiglio di amministrazione;
4) il direttore generale;
5) il collegio dei sindaci.

1) *Il consiglio generale*

Art. 9.

Il consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro e designati:

a) cinque, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette, dal Ministro per il tesoro, dei quali; tre indicati dalla Associazione bancaria italiana, due dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, due dall'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane;

c) tre, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato su indicazione delle camere commercio industria e agricoltura.

Il consiglio generale elegge il proprio presidente, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo *a*).

Per la validità della elezione del presidente, da farsi inizialmente, nella prima riunione del consiglio generale e, successivamente, ogni triennio, è richiesta la presenza di almeno dodici membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il consiglio generale elegge altresì, con la stessa procedura, uno dei propri componenti che dovrà sostituire il presidente del consiglio generale in caso di assenza o impedimento, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo *a*).

I componenti il consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Le funzioni di segretario del consiglio generale, quando non siano affidate ad un membro del consiglio stesso, vengono attribuite ad un dirigente dell'istituto designato dal consiglio.

Art. 10.

Il consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma spedito due giorni prima e indicante, in forma sintetica, la materia da trattare.

Il consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre

In sessione straordinaria il consiglio generale può essere convocato anche per deliberazione del consiglio di amministrazione, o del collegio dei sindaci o per invito dell'organo di vigilanza di cui all'art. 24 oppure su richiesta di almeno otto componenti.

Per la validità delle adunanze del consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Alle adunanze del consiglio generale partecipano con voto consultivo i membri del consiglio di amministrazione non appartenenti al consiglio generale.

Le deliberazioni, consacrate a verbale da trascriversi in apposito libro, sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario del consiglio redige il verbale di ciascuna riunione, che è firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 11.

I membri del consiglio generale non possono appartenere a consigli di amministrazione ed alla direzione degli istituti ed aziende esercenti il credito a medio termine di che all'art. 2.

Ai partecipanti alle adunanze del consiglio generale spetta una medaglia di presenza, cui vanno aggiunti, per coloro che non risiedono a Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio. La misura sia della medaglia di presenza sia della diaria verrà stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La qualità di componente il consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio dell'istituto, fatta eccezione per la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 12.

Spetta al consiglio generale:

a) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'istituto è abilitato a compiere;

b) predisporre, entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario il piano generale delle operazioni che l'istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri e i limiti massimi di intervento. Il piano sarà trasmesso al competente organo ministeriale per l'approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, modificato dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

c) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulle emissioni obbligazionarie di cui all'art. 4, lettera *d*) fissandone le modalità e le condizioni;

d) designare quattro membri del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13;

e) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 18;

f) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del consiglio generale in caso di temporanea assenza od impedimento.

g) approvare il bilancio dell'istituto entro il 30 aprile di ogni anno;

h) fissare annualmente gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei comitati tecnici;

i) deliberare le modifiche al presente statuto, su proposta del consiglio di amministrazione, da approvarsi ai sensi del successivo art. 25.

2) *Il Consiglio di amministrazione*

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, e designati:

a) uno dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e dal Ministro per il commercio con l'estero; egli assume la funzione di presidente del consiglio di amministrazione;

b) due dal Ministro per il tesoro, scelti tra i funzionari del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, scelto tra i funzionari del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero scelto tra i funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

e) quattro dal consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza, si applicano le norme per la sostituzione dei membri del consiglio generale.

Ai consiglieri di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale.

Un consigliere di amministrazione, designato dal consiglio medesimo, sostituisce il presidente in caso di temporanea assenza od impedimento.

Le funzioni di segretario dal consiglio di amministrazione, quando non siano affidate ad un membro del consiglio stesso, vengono attribuite ad un dirigente dell'istituto designato dal consiglio.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 10.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione da consacrarsi in apposito libro, si prendono a maggioranza assoluta; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Il segretario del consiglio redige il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione dell'istituto che non siano riservati al consiglio generale.

Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 5 e fissarne le condizioni;

b) proporre al consiglio generale le emissioni obbligazionarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 4;

c) dare comunicazione al consiglio generale delle operazioni effettuate;

d) stabilire i saggi d'interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

e) stabilire in conformità alle condizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la misura dei contributi al pagamento degli interessi;

f) proporre al consiglio generale le modifiche al presente statuto;

g) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni ed i servizi dell'istituto;

h) deliberare sui contratti di acquisto e di locazione di immobili occorrenti per le esigenze dell'istituto;

i) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio ed il conto economico nonchè le relazioni da sottoporre alla approvazione del consiglio generale;

l) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione, in caso di temporanea assenza o impedimento;

m) nominare, su designazione del presidente, il direttore generale dell'istituto e determinarne le condizioni di impiego; la scelta deve essere fatta tra persone che abbiano svolto funzioni direttive nell'istituto ovvero in altri istituti o aziende di credito;

n) nominare, su designazione del presidente, il dirigente che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento;

o) deliberare, su proposta del presidente, sentito il direttore generale:

l'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi dell'istituto, fissandone le condizioni di impiego;

le promozioni e i licenziamenti del personale stesso;

p) deliberare l'eventuale costituzione di comitati tecnici e fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento di essi;

q) conferire, su proposta del proprio presidente, delegazioni speciali a componenti il consiglio di amministrazione per determinati atti, o categorie di atti;

r) attribuire la facoltà di firma a dirigenti e funzionari dell'istituto, determinandone le modalità ed i poteri.

Le facoltà di cui al presente articolo non sono delegabili neppure in caso di urgenza.

3) *Il presidente del consiglio di amministrazione*

Art. 16.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

ha la rappresentanza legale dell'istituto e la firma;

sovraintende al funzionamento dell'istituto in conformità e in attuazione delle deliberazioni del consiglio generale e del consiglio di amministrazione;

sottopone al consiglio generale e al consiglio di amministrazione, per l'esame e le decisioni, le proposte per il piano generale delle operazioni di cui all'art. 12, lettera *b*), e in generale le proposte concernenti i criteri e le direttive da seguire dall'istituto per il conseguimento delle sue finalità;

autorizza la cancellazione, postergazione, riduzione, restrizione di ipoteche, di privilegi o di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e le liberazioni e in genere qualsiasi operazione ipotecaria, quando il credito dell'istituto risulti integralmente estinto o corrispondentemente ridotto, ovvero anche quando le predette operazioni siano ritenute urgenti ovvero siano autorizzate dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari e a qualsiasi autorità la firma del consigliere che sostituisce il presidente del consiglio di amministrazione costituisce prova legale della sua assenza o impedimento.

4) *Il direttore generale*

Art. 17.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su designazione del presidente.

Il direttore generale provvede:

a) al funzionamento dei servizi;

b) all'amministrazione del personale;

c) all'esame delle richieste di finanziamento disponendone l'istruttoria;

d) all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio generale e del consiglio di amministrazione;

e) alla firma della corrispondenza ordinaria, degli ordinativi di incasso e di pagamento, delle girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze, della cessione di effetti cambiari al risconto o in garanzia. La firma di tali atti può essere attribuita anche a dirigenti e funzionari a' termini dell'articolo 15, lettera *r*).

In caso di assenza o impedimento, il direttore generale viene sostituito con le stesse attribuzioni da un dirigente nominato dal consiglio di amministrazione, a' termini dell'articolo 15, lettera *n*), di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità la firma del dirigente che sostituisce il direttore generale costituisce prova legale della sua assenza od impedimento

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio generale e del consiglio di amministrazione.

5) *Il collegio dei sindaci*

Art. 18.

Il collegio dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:

a) due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

b) due dal consiglio generale dell'istituto, fra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

e) uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due sindaci supplenti sono designati uno dal consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I due sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal codice civile.

Art. 19.

Un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, interviene alle sedute del consiglio generale, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

DISPONIBILITÀ

Art. 20.

Le disponibilità liquide sono tenute in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, salvo quelle necessarie allo svolgimento dell'attività corrente dell'istituto che, entro limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende e istituti di credito.

I fondi, destinati da norma di legge al pagamento di contributi agli interessi o a costituzione di garanzie per conto dello Stato, sono parimenti tenuti in conti correnti presso la Tesoreria centrale, salvo diversa disposizione del Ministero del tesoro

Le disponibilità liquide dell'istituto che provengano dalle emissioni delle obbligazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, possono, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, essere depositate, nell'attesa del loro impiego, presso aziende e istituti di credito.

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 21.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti annuali devono essere attribuiti per una decima parte a riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del fondo di dotazione.

I restanti utili netti vanno attribuiti:

a) a riserva straordinaria;

b) ad iniziative destinate allo studio da parte di tecnici italiani dello sviluppo economico dei paesi che offrono possibilità di collocamento di forniture di merci e servizi da parte di imprese italiane, in progetti atti a promuovere le dette esportazioni, nonchè in iniziative destinate a facilitare l'addestramento in Italia di tecnici di paesi nei quali si attui una politica di sviluppo economico che possa interessare esportazioni dall'Italia;

c) ad iniziative per studi e ricerche riguardanti lo sviluppo industriale del Paese, con particolare riguardo alla media e piccola industria.

La riserva straordinaria potrà essere investita anche in immobili da destinare ai sensi dell'art. 15, lettera *h*).

Le perdite nette di esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio dal quale risultano, sono portate a riduzione dei fondi di riserva ordinario e straordinario e, qualora in essi non trovino totale copertura, sono per la differenza riportate a nuovo.

Art. 22.

Qualora fossero accertate perdite che assorbissero, oltre ai fondi di riserva ordinario e straordinario, più di un terzo del fondo di dotazione dell'istituto, quale risulta alla stessa data

di accertamento delle perdite, il consiglio generale dovrà darne comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato perchè, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, siano adottati i provvedimenti del caso.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle operazioni effettuate dall'istituto, nonchè a tutti i provvedimenti contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono applicate le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, dall'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e da eventuali successive norme in materia.

Alle obbligazioni emesse dall'istituto ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si applica il trattamento tributario stabilito per le obbligazioni emesse dagli istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

VIGILANZA

Art. 24

L'istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme modificatrici ed integratrici.

Art. 25.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(13230)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 1080 dell'11 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto comunica che a seguito delle dimissioni del sig. Gianfranco Orsini è stato nominato presidente dell'amministrazione provinciale di Belluno il cav. uff. Giovanni Fontana;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il sig. Gianfranco Orsini, dimissionario, con il cav. uff. Giovanni Fontana;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. uff. Giovanni Fontana, è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Belluno, del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, in sostituzione del sig. Gianfranco Orsini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13001)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Lomè (Togo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituito in Lomè (Togo) un vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze dell'ambasciata in Abidjan, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Togo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Registro n. 263, *foglio n.* 197

(13143)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1967.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'ufficio successioni e dell'ufficio bollo e concessioni governative di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'ufficio bollo e concessioni governative di Genova non è più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto ufficio del registro;

Considerata, inoltre, l'opportunità di trasferire il servizio di riscossione dei diritti e degli emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti dallo ufficio successioni di Genova al coesistente ufficio bollo e concessioni governative;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli uffici del registro e degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio bollo e concessioni governative di Genova assume la denominazione di « ufficio del registro bollo ».

Art. 2.

Il servizio di riscossione dei diritti e degli emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti è trasferito dall'ufficio successioni di Genova all'ufficio del registro bollo della stessa sede.

Art. 3.

L'ufficio successioni e l'ufficio del registro bollo di Genova sono classificati fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1967
Registro n. 45 *Finanze, foglio n.* 17

(13501)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 1145 del 23 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto comunica che a presidente dell'amministrazione provinciale di Vicenza è stato nominato l'avv. Romolo Todescato, in sostituzione del prof. Renato Treu, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il prof. Renato Treu con l'avv. Romolo Todescato;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Romolo Todescato è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Vicenza, del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, in sostituzione del prof. Renato Treu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13194)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Testocorton » della ditta S.A.L.C.I., con sede in Milano. (Decreto di revoca numero 4105/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 febbraio 1953, con il quale è stata registrata al n. 4974 la specialità medicinale denominata Testocorton (fiale 5 × 2 cc.), a nome della ditta S.A.L.C.I. con sede in Milano, via Telesio, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio a Bologna, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto è stata riscontrata l'assenza dell'estratto di cervello (fosfolipidi assenti), la vitamina E (alfa-tocoferolo) è risultata inferiore del 17% al dichiarato ed il desossicorticosterone è risultato presente sotto forma di acetato, anzichè alcool libero, come dichiarato;

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Testocorton (fiale 5 × 2 cc.), registrata al n. 4974 con decreto in data 3 febbraio 1953, a nome della ditta S.A.L.C.I., con sede in Milano, via Telesio, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(13110)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Compagnia ospitaliera e prodotti dermoterapici » (ora « Prodotti I.D.I. » S.a.s. di T. Gennari e C), sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 198 in data 10 maggio 1955, con il quale la ditta « Compagnia ospitaliera e prodotti dermoterapici » fu autorizzata ad attivare in Roma, via dei Monti di Creta n. 44/82 una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni in pomate ed in soluzioni in genere;

Visti i propri decreti n. 2633 in data 27 agosto 1959 e n. 2934 in data 6 febbraio 1962 con i quali la ditta suindicata è stata autorizzata a produrre nella propria offi-

cina farmaceutica rispettivamente specialità medicinali biologiche, purchè registrate, e preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche in soluzioni in genere (non iniettabili) sciroppi, pomate e creme;

Visto il certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma n. 5862 in data 16 marzo 1967 dal quale risulta che la ditta « Compagnia ospitaliera e prodotti dermoterapici » ha modificato la propria denominazione sociale in « Prodotti I.D.I. » Soc. acc. semplice di T. Gennari e C.;

Vista la comunicazione 30 giugno 1967, con la quale la ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse per la propria officina farmaceutica sita in Roma, via Monti di Creta n. 44/82, con il decreto commissariale e con i decreti ministeriali citati nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nella officina farmaceutica della ditta « Compagnia ospitaliera e prodotti dermoterapici » (ora « Prodotti I.D.I. » S.a.s. di T. Gennari e C.) sita in Roma, via Monti di Creta, 44/82, concesse con il decreto A.C.I.S. n. 198 in data 10 maggio 1955 e con i decreti ministeriali numero 2633 in data 27 agosto 1959 e n. 2934 in data 6 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12985)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Trifosfometina » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sigem, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 4110/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 aprile 1955, con il quale è stata registrata al n. 9918 la specialità medicinale denominata « Trifosfometina » (5 fiale da 5 cc. - via intramuscolare) al n. 9918-*A* la categoria (5 fiale da 5 cc. - via endovenosa), a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sigem, con sede in Firenze, via Ugo Bassi, 15, attualmente in via S. G. Gualberto, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta La Farmotecnica L. M. di Firenze;

Considerato che da un controllo, effettuato dall'Istituto superiore di sanità, su campioni prelevati presso la ditta grossista C.D.M. di Genova, il predetto ha avuto esito non favorevole, per i sottoindicati dati analitici ottenuti: acido adenosintrifosforico:

fiale endovenose: dichiarato mg. 5; trovato: tracce; mg. 0,6 (—88%);

fiale endovenose: dichiarato mg. 5; trovato: tracce; per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto al controllo la specialità è risultata non corrispondente al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Trifosfometina » (5 fiale da 5 cc. - via intramuscolare) e della categoria (5 fiale da 5 cc. - via endovenosa) registrate ai numeri 9918 e 9918-*A* con decreto in data 16 aprile 1955, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sigem, con sede in Firenze, via Ugo Bassi, 15, attualmente in via S. G. Gualberto, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(13105)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Revoca della registrazione della specialità medicinale « Rutanolin N. 20 » della ditta Rutanol Werk (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Cristin's, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4107/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 aprile 1959, con il quale è stata registrata al n. 7046 la specialità medicinale denominata Rutanolin N. 20 (30 compresse da gr. 0,5), a nome della ditta estera Rutanol-Werk, Moosach bei Grafing (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Cristin's, azienda farmaceutica, con sede in Milano, via V. Monti, 81, prodotta nell'officina farmaceutica della suddetta ditta estera;

Considerato che da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio a Bologna, il predetto ha avuto esito non favorevole in quanto il contenuto in rutina è risultato inferiore al dichiarato del 50% e la quantità di perossido di magnesio riscontrata è risultata inferiore al limite minimo che si riscontra nei prodotti commerciali (15-25 per cento);

Ricorre, pertanto l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, perchè la specialità medicinale al controllo è risultata non corrispondente al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Rutanolin « N. 20 » (30 compresse da g. 0,5),

registrata al n. 7046 con decreto in data 14 aprile 1959, a nome della ditta estera Rutanol - Werk Moosach bei Grafing (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Cristin's, azienda farmaceutica, con sede in Milano, via V. Monti, 81.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(13108)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1967.

Modelli concernenti gli adempimenti previsti dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente l'istituzione di una ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 1967, n. 209, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ai modelli approvati con decreti ministeriali 31 gennaio e 31 maggio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi dieci modelli concernenti gli adempimenti previsti dall'art. 5, primo comma, dall'art. 7, secondo e terzo comma, dall'art. 8, terzo, quarto e quinto comma, e dagli articoli 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

I dieci modelli allegati debbono essere stampati su carta mezzo fine (non velina), nelle dimensioni indicate per ciascun modello. E' ammessa una tolleranza di mm. 10, nell'uno e nell'altro senso.

I modelli RAD 1 e RAD 2 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro nero; i modelli RAD 3 e RAD 4 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro verde; i modelli RAD 5 e RAD 6 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro azzurro; i modelli RAD 7 e RAD 8 debbono essere stampati su carta bianca con inchiostro rosso; i modelli RAD 9 e RAD 10 devono essere stampati su carta bianca con inchiostro arancione.

Art. 3.

I modelli RAD 2 e RAD 4 debbono essere usati dalle società emittenti, ovvero dalle casse incaricate, per le comunicazioni di cui al secondo e terzo comma dello art. 7 ed al terzo e quinto comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relative, rispettivamente, al pagamento di utili in danaro e in natura e all'assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni.

Il modello RAD 6 deve essere usato dalle aziende di credito, dagli agenti di cambio e dai commissionari di borsa per le comunicazioni previste dai commi quarto e quinto dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativamente alle azioni prese a riporto e acquistate a termine o a contanti con esecuzione differita e successivamente date a riporto o vendute a termine o a contanti con esecuzione differita.

Il modello RAD 8 deve essere usato dalle società fiduciarie per le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Il modello RAD 10 deve essere usato dalla Banca d'Italia e dalle banche agenti per le comunicazioni previste dal terzo comma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

I modelli RAD 1, RAD 3, RAD 5, RAD 7 e RAD 9 devono essere usati per la trasmissione allo Schedario generale dei titoli azionari, rispettivamente, dei modelli RAD 2, RAD 4, RAD 6, RAD 8 e RAD 10.

Art. 4.

I modelli RAD 1, RAD 3, RAD 5 e RAD 7 debbono essere compilati per società emittente ed in duplice copia. Il modello RAD 9 deve essere compilato in duplice copia con riferimento all'importo complessivo degli utili oggetto della comunicazione, anche se distribuiti da società estere diverse.

I modelli RAD 2, RAD 4, RAD 6, RAD 8 e RAD 10 debbono essere compilati per società emittente e per possessore ed essere numerati progressivamente.

Art. 5.

Se il modello RAD 1 è compilato dalle società emittenti, la denominazione delle società deve essere indicata anche nella prima riga. In tal caso, la società deve fornire le notizie relative all'oggetto sociale e all'importo dei dividendi deliberati per l'esercizio. Se la comunicazione si riferisce al deposito dei titoli azionari per la partecipazione alla assemblea ordinaria, nello spazio segnato con XX deve indicarsi la data dell'assemblea ordinaria e il totale delle azioni rappresentate.

Se il modello RAD 2 è compilato dalle società emittenti, la denominazione della società deve essere indicata anche nello spazio « Cassa incaricata ».

Se il modello RAD 3 è compilato dalle società emittenti, la denominazione delle società deve essere indicata anche nella prima riga. In tal caso, la società deve fornire le notizie relative all'oggetto sociale nonchè alla entità e alla composizione del capitale prima e dopo la operazione di aumento.

I modelli allegati devono essere usati per tutte le comunicazioni relative a pagamenti di utili e alle altre operazioni effettuate dopo il 31 dicembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 7, legge 29 dicembre 1962. n. 1745)

mm. 210

MODELLO RAD. 1

RISERVATO ALLO SCHEDARIO	
Matric. Ente incaricato	D. T.
Matric. Società emitt.	D. T.

Denominazione società o cassa incaricata ....

Sede egale.................... Filiale di ....

Società emittente ....
(tipo, denominazione ed eventuale sigla)

Oggetto sociale.................. sede legale ....
(città, via e numero ivico)

Capitale sociale .... numero azioni ....

Importo dividendo deliberato per l'esercizio 196. L.................. Data inizio pagamento ....

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Ai sensi dell'art. 7, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.
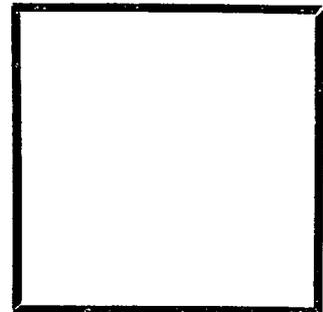
Allegati:

N. .... moduli di segnalazione numerati

progressivamente dal n. I al n. .... per [x] xx..........................

Ammontare utili di cui alla presente comunicazione . L. ....

Completare con il codice (x) e con l'indicazione (xx) appropriata: 6 = Pagamento dividendo; 7 = Pagamento acconto dividendo; 8 = Pagamento saldo dividendo; 9 = Riparto straordinario; 10 = Partecipazione assemblea, data e numero azioni depositate.

....
(data, timbro e firma)

« I »

mm. 149

mm. 210

MODELLO RAD. 2

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo N.	
Matricola	D. T.	CASSA INCARICATA	Esercizio	Ced. N.

Oggetto della comunicazione (*a*)

6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto divid.	8	Pagamento saldo dividendo	9	Riparto straordinario	10	Partecipazione assemblea

(*b*) (*c*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicilio)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D. T.

(*b*) (*c*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicilio)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D. T.

Qualità del soggetto (*a*)

1	Intestatario	2	Riportatore	3	Venditore a termine	4	Riportato	5	Compratore a termine

Data ultima girata

N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....

Dividendo unitario	Dividendo complessivo
....	....

TOTALE AZIONI ....

(*d*)	Ritenuta 5%	Ritenuta 30%	In esenzione

Netto (detratta ritenuta) L. ....

Estremi documentazione (*e*)

Esercizio e N. progressivo schedario

SOCIETÀ O CASSA INCARICATA

....
(data di pagamento)

....
(timbro e firma)

(*a*) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione e la qualità del soggetto.
(*b*) Riportare nella casella il numero corrispondente alla qualità del soggetto.
(*c*) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede. Nel caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare — oltre la denominazione, ragione sociale o ditta — le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
(*d*) Barrare la casella corrispondente.
(*e*) Nell'ipotesi di esenzione o di riduzione della ritenuta indicare gli estremi del certificato o della Convenzione internazionale sulle doppie imposizioni.

N.B. — Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

mm 298

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 7, legge 29 dicembre 1962, n. 1745)

mm. 210

MODELLO RAD. 3

RISERVATO ALLO SCHEDARIO	
Matr. Ente incaric.	D. T.
Matr. Società emitt.	D. T.

Denominazione società o cassa incaricata ....

Sede legale.............. Filiale di ....

Società emittente...
(tipo denominazione ed eventuale sigla)

Oggetto sociale................. sede legale ....
(città, via e n. civico

1) Capitale sociale........ n. azioni .... val. nom. unitario ....

2) Capitale sociale........ n. azioni .... val. nom. unitario ....

3) Ammontare soggetto a ritenuta: L. ....

4) Quota unitaria L. .... Data inizio esecuzione delibera..................

N.B. — *Indicare i dati anteriori* 1) *e posteriori* 2) *all'aumento gratuito, l'ammontare soggetto a ritenuta ai sensi dell'art.* 1 3° *comma, legge* 29 *dicembre* 1962, *n.* 1745, 3) *e la quota di esso imputabile a ciascuna azione vecchia* 4).

mm. 149

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. .... moduli di segnalazione numerati | x |

progressivamente dal 1 al n. .... | x |

xx ....

xx ....

Ammontare utili di cui alla presente comunicazione . . . L. ....

Completare con il codice (x) e con l'indicazione (xx) appropriata: 11 = Distribuzione di azioni gratuite; 12 = Aumento gratuito del valore nominale delle azioni.

....
(data, timbro e firma)

mm 210

mm 298

AL MINISTERO DELLE FINANZE — MODELLO RAD. 4

SCHEDARIO GENERALE DE TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo N.	
Matricola	D. T.	CASSA INCARICATA	Esercizio	Ced. N.

Oggetto della comunicazione (*a*)	11	Assegnazione azioni gratuite	12	Aumento gratuito valore nominale delle azioni		

(*b*) (*c*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicilio)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D.T.

(*b*) (*c*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicilio)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D.T.

Qualità del soggetto (*a*)	1	Intestatario	2	Riportatore	3	Venditore a termine	4	Riportato	5	Compratore a termine

DATA ULTIMA GIRATA

N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....
N. ...... az. il ....

Quota unitaria (*d*)	Ammontare assog. a ritenuta

(*f*)	Ritenuta 5 %	Ritenuta 30 %	In esenzione

Netto (detratta ritenuta) L. ....

Estremi documentazione	Esercizio e N. progressivo schedario

TOTALE AZIONI VECCHIE (*e*)

N.	Val. nom. unit.
....	....

TOTALE AZIONI NUOVE

N.	Val. nom. unit.
....	....

SOCIETÀ O CASSA INCARICATA

....
(data della richiesta)

....
(timbro e firma)

(*a*) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione e la qualità del soggetto.
(*b*) Riportare nella casella il numero corrispondente alla qualità del soggetto.
(*c*) Nel caso di persone giuridiche indicare la denominazione e la sede. Nel caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare oltre la denominazione ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
(*d*) Indicare, rispettivamente per ciascuna azione vecchia e per il totale delle azioni vecchie presentate dal soggetto cui si riferisce la comunicazione, l'ammontare assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(*e*) Nel caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, nelle caselle « Totale Azioni Nuove » indicare soltanto il nuovo valore nominale omettendo l'indicazione del numero delle azioni.
(*f*) Barrare la casella corrispondente.
(*g*) Nell'ipotesi di esenzione o riduzione della ritenuta indicare gli estremi del certificato o della Convenzione internazionale sulle doppie imposizioni.

N.B. — Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 8, legge 29 dicembre 1962, n. 1745)

mm. 210

MODELLO RAD. 5

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Ai sensi dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. .... moduli di segnalazione numerati x xx ....

progressivamente dal n. 1 al n. .... per

della Società ....

Data di inizio pagamento .... Esercizio ....

Completare con il codice (x) e con l'indicazione (xx) appropriata: 6 = Pagamento dividendo; 7 = Pagamento acconto dividendo; 8 = Pagamento saldo dividendo; 9 = Riparto straordinario; 10 = Partecipazione assemblea; 11 = Assegnazione gratuita azioni; 12 = Aumento gratuito del valore nominale delle azioni.

....

(data, timbro e firma)

« I »

mm. 149

mm 210

MODELLO RAD. 6

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo N.	
Matricola	D. T.	AZIENDA DI CREDITO - AGENTE DI CAMBIO - COMMISSIONARIO DI BORSA	Esercizio	Ced. N.
		(*)		

Oggetto della comunicazione (*a*)

6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto div.	8	Pagamento saldo div.	9	Riparto stra ordin.	10	Partecipaz. assemblea	11	Assegnaz. gratuita az.	12	Aumen. grat. val. nom. az.

(*b*) (*c*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicilio)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D. T.

(*b*) (*c*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicili)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D. T.

Qualità del soggetto (*a*)

22	Riportatore	33	Venditore a termine	44	Riportato	55	Compratore a termine

AZIONI				Dividendo unitario o quota unitaria (*d*)	Ammontare da assoggettare a ritenuta (*d*)
Vecchie		Nuove			
N.	Valore nominale unitario	N.	Valore nominale unitario		(*f*) Ritenuta 5% / Ritenuta 30% / In esenzione
					NETTO (detratta ritenuta) ....

IL RIPORTATORE O VENDITORE A TERMINE	Estremi documentazione (*g*)	Esercizio e N. progressivo schedario
.... (data, timbro e firma)		

(*) Indicare la sola denominazione del soggetto che esegue la comunicazione. Le ulteriori specificazioni devono essere indicate nello spazio sottostante destinato alla indicazione del riportatore o venditore a termine.

(*a*) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione e la qualità del soggetto.

(*b*) Riportare nella casella il numero corrispondente alla qualità del soggetto.

(*c*) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede - Nel caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

(*d*) Nel caso di assegnazione di azioni gratuite o di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, indicare, rispettivamente per ciascuna azione vecchia e per il totale delle azioni vecchie presentate dal soggetto cui si riferisce la comunicazione, l'ammontare assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

(*e*) Nel caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, nelle caselle « Azioni Nuove » indicare soltanto il nuovo valore nominale unitario omettendo l'indicazione del numero delle azioni.

(*f*) Barrare la casella corrispondente.

(*g*) Nell'ipotesi di esenzione o riduzione della ritenuta indicare gli estremi del certificato o della Convenzione internazionale sulle doppie imposizioni.

N.B. — Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

mm 298

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 9, legge 29 dicembre 1962, n. 1745)

mm. 210

mm 149

MODELLO RAD. 7

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA
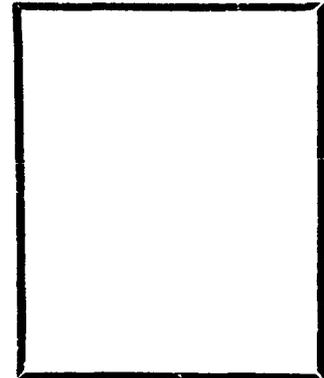
Ai sensi dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. .... moduli di segnalazione numerati | x | xx ....

progressivamente dal n. 1 al n. .... per

della Società ....

Data di inizio pagamento .... Esercizio ....

Completare con il codice (x) e con l'indicazione (xx) appropriata: 6 = Pagamento dividendo; 7 = Pagamento acconto dividendo; 8 = Pagamento saldo dividendo; 9 = Riparto straordinario; 10 = Partecipazione assemblea; 11 = Assegnazione gratuita azioni; 12 = Aumento gratuito del valore nominale delle azioni.

SOCIETÀ FIDUCIARIA

....

(data, timbro e firma)

mm 210

MODELLO RAD. 8

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Matricola Società emittente	D. T	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo N.	
			Esercizio	Ced. N.
Matricola Società fiduciaria	D. T.			

Oggetto della comunicazione (*a*)

6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto dividendo	8	Pagamento saldo dividendo	9	Riparto straordin.	10	Partecipaz. Assemblea	11	Assegnaz gratuita azioni	12	Aumento gratuito val. nom. azioni

66

SOCIETÀ FIDUCIARIA

....
(denominazione società fiduciaria)

....
(sede legale) (nazionalità)

....
(città) (via) (n. civico)

....

Matricola	Naz.	D.T

77

PROPRIETARIO EFFETTIVO

(*b*) ....
(cognome e nome)

....
(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....
(domicilio)

....
(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D.T.

TOTALE AZIONI				Dividendo unitario o quota unitaria (*c*)	Ammontare assoggettato a ritenuta (*c*)			
POSSEDUTE		NUOVE (*d*)						
N.	Valore nominale unitario	N.	Valore nominale unitario		(*e*)	Ritenuta 5%	Ritenuta 30%	In esenzione
					Netto (detratta ritenuta) L.			

SOCIETÀ FIDUCIARIA	Estremi documentazione (*f*)
.... (data di riscossione, timbro e firma)	

Esercizio e numero progressivo schedario

mm 298

(*a*) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione.
(*b*) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede — Nel caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica indicare oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
(*c*) Nel caso di assegnazione di azioni gratuite o di aumento gratuito del valore nominale delle azioni indicare, rispettivamente per ciascuna azione vecchia e per il totale delle azioni vecchie presentate dai soggetto cui si riferisce la comunicazione, l'ammontare assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(*d*) Il numero delle azioni nuove sarà indicato nel solo caso di assegnazione gratuita. Nel caso di aumento gratuito del valore nominale delle azioni, indicare soltanto il nuovo valore unitario.
(*e*) Barrare la casella corrispondente.
(*f*) Nell'ipotesi di esenzione o riduzione della ritenuta indicare gli estremi del certificato o della Convenzione internazionale sulle doppie imposizioni.

N.B. — Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(Art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745)

mm 210

mm 149

MODELLO RAD. 9

Banca agente ....

RISERVATO ALLO SCHEDARIO	
Matr. Banca Agente	D. T.

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Ai sensi dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. .... moduli di segnalazione numerati progressivamente dal n. 1 al n. .... per ammontare utili di cui alla presente comunicazione L. ....

Importo complessivo ritenute operate e versate sugli utili relativi ai moduli allegati L. ....

Estremi versamento ritenute, relative agli utili di cui sopra, alla sezione Tesoreria provinciale..
(numero, data, quietanza)

....
(data, timbro e firma)

« I »

mm 210

MODELLO RAD. 10

AL MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI - PIAZZA MARCONI - ROMA

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE (a)	Progressivo n.	
Matricola	D. T.	BANCA AGENTE	Esercizio	Ced. n.

UTILI SU TITOLI ESTERI

Oggetto della comunicazione (a)	6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto div	8	Pagamento saldo div	9	Riparto straordinario			

1

PERCETTORE DEGLI UTILI

(b) ....

(cognome e nome)

....

(data e luogo di nascita) (nazionalità)

....

(domicilio)

....

(eventuali vincoli)

Matricola	Naz.	D. T.

Totale azioni	Dividendo unit. in divisa	Importo netto in divisa incassato	Cambio	Controv. in lire	Estremi versamento in Tesoreria
....	....	....	....	....	....

(d)	Ritenuta 5%	Ritenuta 30%	In esenzione	(f)	Estremi documentazione	Esercizio e N. progressivo schedario

IMPORTO RITENUTE ....

TOTALE DIVIDENDO NETTO ....

BANCA AGENTE

....

(data di pagamento)

.... (e)

(timbro e firma)

(a) Indicare anche la sede legale della Società (città e Stato).
(b) Barrare i quadrati a sinistra della indicazione della operazione che forma oggetto di comunicazione.
(c) Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede. In caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare, oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.
(d) Barrare la casella corrispondente.
(e) Firma del rappresentante legale o del dirigente preposto al servizio.
(f) Nell'ipotesi di esenzione o riduzione della ritenuta indicare gli estremi del certificato o della Convenzione internazionale sulle doppie imposizioni.

N.B. — Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

(12902)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa tirrenica compresa nel comune di Rosarno (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la costa tirrenica compresa nel comune di Rosarno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rosarno (Reggio Calabria);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suoi aspetti morfologici i quali, partendo da una rigogliosa vegetazione arborea — costituita in prevalenza da agrumeti e oliveti — si accentuano lungo la spiaggia di S. Ferdinando per la presenza di due vaste pinete affacciantesi sul mare e fiancheggianti il borgo marino, formando un insieme di quadri naturali di incomparabile bellezza;

Decreta:

La costa tirrenica sita nel territorio del comune di Rosarno (Reggio Calabria), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a ovest: il battente del mar Tirreno; a sud: la linea di demarcazione fra i territori comunali di Gioia Tauro e Rosarno lungo la strada di Spartimento, dal mare alla linea ferroviaria Reggio Calabria-Battipaglia; a est: la stessa linea ferroviaria dal confine del contermine comune di Gioia Tauro, al contermine comune di Candidoni; a nord: la linea di demarcazione tra il territorio comunale di Rosarno e quelli di Candidoni e di Nicotera dalla linea ferroviaria al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Rosarno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria

L'anno 1966, il giorno 17 del mese di febbraio, si è riunita nel palazzo della provincia di Reggio Calabria a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Calabria, arch. Paolo Paolini, la commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nel comune di Rosarno.

(*Omissis*).

Pertanto, la commissione, riconosciuta meritevole di accoglimento la proposta avanzata dal sindaco di Rosarno, in quanto la predetta zona costituisce un quadro di incomparabile bellezza panoramica:

decide alla unanimità di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numero 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona come appresso limitata:

a ovest: il battente del mar Tirreno;

a sud: la linea di demarcazione fra i territori comunali di Gioia Tauro e Rosarno, lungo la strada di Spartimento, dal mare alla linea ferroviaria Reggio Calabria-Battipaglia;

a est: la stessa linea ferroviaria dal confine del contermine comune di Gioia Tauro, al contermine comune di Candidoni;

a nord: la linea di demarcazione tra il territorio comunale di Rosarno e quelli di Candidoni e di Nicotera, dalla linea ferroviaria al mare.

(13201)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera e del centro storico nel comune di Molfetta (Bari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da

sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia costiera e del centro storico nel comune di Molfetta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Molfetta (Bari);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Colella, Capurso Michele, De Sario Vincenzo; del dott. ing. De Gioia Giovanni Battista e dei signori De Candia Antonio, Calò Andrea, Baldassarre Angelo e Sciancalepore Pasqua;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerata l'opportunità di escludere dal vincolo l'area del palazzo Cappelluti in modo che la delimitazione del vincolo stesso passi davanti al prospetto del predetto palazzo verso piazza Garibaldi, anzichè dalla parte opposta, secondo i confini sotto specificati;

Riconosciuto che la zona costiera dell'abitato e del porto di Molfetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a formare quadri naturali di grande bellezza e panoramicità, la stessa è resa più suggestiva dalla presenza dell'antico centro medioevale con i suoi monumenti, le torri e le mura di cinta verso il mare e dai pittoreschi specchi d'acqua e insenature portuali; il tutto ricco di numerosi punti di vista e pubblici belvedere dai quali possono godersi le sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona della fascia costiera ed il centro storico del comune di Molfetta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tal zona è delimitata a sud dal mare Adriatico e a nord dalla poligonale con vertici dal punto *A* al punto *N* — come disegnata nella planimetria — descritta più specificatamente con i seguenti tratti:

Tratto A-B: interessante demanio marittimo-strada comunale « Tiro a segno », terreni riportati in catasto: Molfetta, foglio 4, particelle 68, 188, 104 per una profondità di m. 50 dal confine ovest del fondo di proprietà comunale in catasto: Molfetta, foglio 8, particella 1.

Tratto B-C: interessante il versante a sud (a monte) della strada statale 16 dal km. 775 circa, della via Madonna dei Martiri, della via Ten. Ragno; della via S. Pansini fino all'incrocio con il vico 1° S. Gennaro e dei fabbricati prospicenti su dette vie.

Tratto C-D: interessante il versamento ovest del vico 1° S. Gennaro dalla via Sergio Pansini alla via S. Caterina.

Tratto D-E: interessante il versante nord della congiungente gli assi stradali della via S. Caterina e del vico Fortunato.

Tratto E-F: interessante il versante est di via Margherita di Savoia da vico Lisena a via Respa.

Tratto F-G: interessante il versante a sud (a monte) di via Respa da via Margherita di Savoia a via Torre del Pane.

Tratto G-H: interessante l'asse stradale della via Enrico De Nicola, la scalinata di via Ugo Bassi fino alla quota più bassa della scalinata medesima.

Tratto H-I: interessante il versante sud (a monte) della via Ugo Bassi (nel tratto parallelo alla via Vittorio Emanuele II) e della galleria Liborio Romano.

Tratto I-L: interessante l'asse stradale del corso Umberto nel tratto compreso fra l'intersezione del prolungamento del margine sud della galleria Liborio Romano e la intersezione dell'asse stradale della via Maranta.

Tratto L-M: interessante l'asse stradale della via Maranta fino alla via La Vista.

Tratto M-N: via La Vista, piazza Garibaldi, via Orsini fino al mare.

Dal presente vincolo si intendono escluse due zone demaniali marittime: la prima, comprendente il porto di Molfetta (delimitata dal molo foraneo, dal molo di ponente, dalle banchine Seminario e S. Domenico e dallo scalo di alaggio) e la seconda, denominata « Secca dei Pali », compresa tra il molo di ponente e la chiesa della Madonna dei Martiri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Molfetta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 28 del mese di marzo alle ore 19 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari al castello Svevo si è riunita, previo regolare invito, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

(*Omissis*).

Per quanto sopra la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche di Bari;

Visto che la zona costiera dell'abitato e del porto di Molfetta ha notevole interesse panoramico e che oltre a formare quadri naturali di notevole bellezza è resa più suggestiva dalla presenza dell'antico centro medievale con i suoi monumenti, con le torri e le mura di cinta verso il mare, e dai pittoreschi specchi d'acqua e dalle insenature portuali;

Visto che nella predetta zona esistono numerosi punti di vista e pubblici belvedere dai quali possono godersi i predetti quadri naturali e paesistici;

Rilevata la necessità di una disciplina e di una norma più restrittiva e sicura che escluda in tale zona l'inserimento di una edilizia comunque in contrasto con la caratteristica e tradizio-

nale architettura dei luoghi e che tenda a compromettere le predette bellezze ed i relativi punti di visuale e di belvedere, all'unanimità:

delibera di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, includendola nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bari ai fini della protezione di cui alla legge suddetta, la fascia costiera del comune di Molfetta e di tutta la zona abitata delimitata a sud dal mare Adriatico e a nord dalla poligonale di cui alla annessa planimetria con vertici dal punto *A* al punto *P*, descritta più specificatamente con i seguenti tratti:

Tratto A-B: interessante demanio marittimo-strada comunale «Tiro a segno», terreni riportati in catasto: Molfetta, foglio 4, particelle 68, 188, 104 per una profondità di m. 50 dal confine ovest del fondo di proprietà comunale in catasto: Molfetta, foglio 8, particella 1.

Tratto B-C: interessante il versante a sud (a monte) della SS. 16 dal km. 775 circa, della via Madonna dei Martiri, della via Ten. Ragno; della via S. Pansini fino all'incrocio con il vico 1° S. Gennaro e dei fabbricati prospicienti su dette vie.

Tratto C-D: interessante il versante ovest del vico 1° S. Gennaro dalla via Sergio Pansini alla via S. Caterina.

Tratto D-E: interessante il versante a nord della congiungente gli assi stradali della via S. Caterina e del vico Fortunato.

Tratto E-F: interessante il versante est di via Margherita di Savoia da vico Lisena a via Respa.

Tratto F-G: interessante il versante sud (a monte) di via Respa da via Margherita di Savoia a via Torre del Pane.

Tratto G-H: interessante l'asse stradale della via Enrico De Nicola, la scalinata di via Ugo Bassi fino alla quota più bassa della scalinata medesima.

Tratto H-I: interessante il versante sud (a monte) della via Ugo Bassi (nel tratto parallelo alla via Vittorio Emanuele II) e della galleria Liborio Romano.

Tratto I-L: interessante l'asse stradale del corso Umberto nel tratto compreso fra l'intersezione del prolungamento del margine sud della galleria Liborio Romano e l'intersezione dell'asse stradale della via Maranta.

Tratto L-M: interessante l'asse stradale della via Maranta.

Tratto M-N: interessante l'asse stradale della via A. Volta dall'intersezione con l'asse di via Maranta alla via Ten. Michele Fiorini.

Tratto N-O: interessante il versante sud di via Ten. M. Fiorini dall'intersezione con l'asse stradale di via A. Volta al civico 12 della stessa via Fiorini.

Tratto O-P: interessante la congiungente il punto contrassegnato dal civico 12 di via Ten. M. Fiorini con il punto di spezzata del muro di sponda prospiciente il civico 72 sul lungomare M. A. Colonna.

(13200)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Battaglia Terme (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il versante del monte Croce e del monte Ceva situato nel territorio del comune di Battaglia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Battaglia Terme (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un anfiteatro di colline di rilevante importanza paesaggistica, su di un lato delle quali si colloca il castello del Cataio, imponente edificio costruito nel secolo sedicesimo (probabilmente ad imitazione del castello del Kataj in Tartaria) forma un quadro naturale di grande suggestività nonchè un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del versante del monte Croce e del monte Ceva sita nel territorio del comune di Battaglia Terme (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« A nord il confine con il comune di Montegrotto Terme, ad ovest ed in parte a sud il confine con il comune di Galzignano, quindi la strada provinciale Galzignano-Battaglia Terme fino al mappale 88 del foglio 4 comune di Battaglia Terme, comprendendo poi i mappali 88, 213, 88, 72, 71, 42, 157 e quindi, attraversata la linea ferroviaria (mappale n. 75), ancora i mappali 163, 45, 46, 69, 51, 52, 58, 57 del foglio 4, comune di Battaglia Terme, interseca il mappale 190 del citato foglio (comprendendo parzialmente tale mappale), quindi il canale della Battaglia e infine ad est il confine del comune di Battaglia Terme con il comune di Montegrotto Terme ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Battaglia Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova

Verbale della seduta del 7 luglio 1966

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 7 luglio 1966 (ore 17), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova, per la trattazione degli argomenti distintamente accennati in seguito, nel presente verbale.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione, la commissione, accogliendo, alla unanimità, la proposta in trattazione, delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sulla zona del comune di Battaglia Terme, che, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, e delimitata come segue:

a nord il confine con il comune di Montegrotto Terme, ad ovest ed in parte a sud il confine con il comune di Galzignano, quindi la strada provinciale Galzignano-Battaglia Terme, fino al mappale 88 del foglio 4, comune di Battaglia Terme, comprendendo poi i mappali 88, 213, 88, 72, 71, 42, 157 e quindi, attraversata la linea ferroviaria (mappale n. 75), ancora i mappali 163, 45, 46, 69, 51, 52, 58, 57 del foglio 4, comune di Battaglia Terme, interseca il mappale 190 del citato foglio (comprendendo parzialmente tale mappale), quindi il canale della Battaglia e infine ad est il confine del comune di Battaglia Terme con il comune di Montegrotto Terme.

(13202)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 52 del 6 giugno 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto, fra l'altro, la classificazione a provinciale delle seguenti undici strade:

1) « Pian Palente »: dalla strada provinciale Camerino-Serravalle in località Palentuccio alla strada statale n. 256 in località Canepina, di km. 7+000;

2) « Sant'Urbano »: dalla strada provinciale Apiro-Poggio San Vicino al bivio Ponte alla strada provinciale nei pressi del Ponte sul Colone, di km. 5+325;

3) « Campolarzo-Camerino »: dalla strada statale n. 77 a Campolarzo alla strada statale n. 256 in località Canepina attraverso le frazioni Sala, Capolapiaggia, Ponti, Piergusciano, di km. 17+090;

4) « Brondoleto »: dalla strada statale n. 361 presso Castelraimondo alla strada statale n. 256 a sud di Matelica, attraverso le frazioni di Brondoleto, Corneto, Sant'Angelo, Castel Santa Maria, Bagliole e Vasconi, di km. 11+200;

5) « Santa Sperandia »: dalla strada provinciale Pia in località Calcerasa, termina alla provinciale Cingolana in località Grottaccia attraverso le frazioni di Le Acque, Rio, Le Pezze e San Sergio, di km. 8+500;

6) « Lago di Fiastra »: dalla strada provinciale Polverina-Fiastra nei pressi della strada statale n. 77 del lago di Fiastra sulla provinciale Fiastra-Bolognola attraverso le località Polverina, Villarella, Moregine, Colle, Bolognesi, Colle Santo, Portola, Ruffella, Paninvente e Borgo, di km. 12+000;

7) « Elcito »: dalla strada provinciale Apirese presso Castel San Pietro alla frazione di Elcito, di km. 4+000;

8) « Via degli Orti »: dalla strada statale n. 78 al piazzale di Sant'Agostino sulla Sarnano-Gualdo, di chilometri 0+473;

9) « San Pacifico »: dalla strada statale n. 361 a San Severino al Santuario di San Pacifico, di km. 4+000;

10) « Serrone-Cesolo »: dalla strada statale n. 361, a San Severino, alla provinciale Pia a Cesolo, attraverso le frazioni Biagi, Serrone, Stigliano, Martinelli, Sant'Elena, Patrignano e San Mauro, di km. 17+500;

11) « San Liberato »: dalla strada statale n. 78 località Colle al Santuario di San Liberato attraverso le località Gabella Vecchia, San Casciano e Vallato, di km. 5+000;

Visto il voto n. 1339 del 17 ottobre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che le strade in parola sono in possesso dei requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade, della lunghezza complessiva di km. 92+088, possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 92+088, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(13191)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 52 del 6 giugno 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto, fra l'altro, la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) « Pian dell'Elmo »: dalla provinciale Frontale-Poggio San Vicino, nell'incasato di Frontale raggiunge Pian dell'Elmo alle falde del monte San Vicino, di km. 4+875;

2) « San Ilario »: dalla provinciale Polverina-Fiastra presso San Michele alla strada statale n. 209 presso Capriglia, attraverso le frazioni di San Ilario, Vico, Arciano e Toro Capriglia, di km. 16+000;

3) « Braccano »: dalla strada statale Muccese n. 256 in località ponte Braccano al confine intercomunale fra Matelica e San Severino presso Confaito attraverso Braccano, di km. 15+000;

4) « Monte Lago »: dall'incasato di Sefro alla strada statale n. 17 presso Serravalle attraverso le località Sorti, Madonna del Lago e Capogna, di km. 17+000;

5) « Macereto »: dalla strada statale n. 209 al bivio delle Fornaci, all'incasato di Ussita attraverso il Santuario di Macereto, frazione di Casali e braccio per Cupi-San Ilario in comune di Fiordimonte, di chilometri 15+000;

Visto il voto n. 355 del 16 maggio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, tra l'altro, espresso parere favorevole alla provincializzazione delle suddette strade, previo accertamento dell'avvenuto collaudo, ed ha altresì espresso il parere che per altre sette strade la provincializzazione potrà avvenire contemporaneamente con i tratti in proseguimento nelle provincie limitrofe;

Ritenuto che fra le suddette sette strade sono comprese le strade seguenti:

a) « San Faustino »: dalla provinciale Cingolana presso il colle San Valentino termina al confine con la provincia di Ancona alla strada per Filottrano attraverso le frazioni di Sant'Obrizio, Pian della Pieve e San Faustino, di km. 6+700;

b) « Sorbelli »: dalla provinciale Portorecanati-Numana, termina sul confine con Loreto, di km. 3+033, le cui prosecuzioni entrambe in provincia di Ancona sono state classificate provinciali con decreto ministeriale n. 8967 del 16 marzo 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1960;

Vista la nota 10 ottobre 1967, n. 12378, con la quale l'ufficio del genio civile ha comunicato che i lavori relativi alle strade di cui ai numeri 2), 4) e 5) sono stati collaudati e che quelli relativi alle strade di cui ai numeri 1) e 3), eseguiti mediante cantieri di lavoro, sono stati ultimati;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 della citata legge n. 126 le strade in parola possono, pertanto, essere classificate provinciali unitamente alle altre due;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali in provincia di Macerata le sette strade indicate nelle premesse, dell'estesa complessiva di km. 77+608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(13190)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società Stella Nicola di Cesare Stella, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la società Stella Nicola di Cesare Stella, con sede in Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di tonno all'olio dal Marocco per il complessivo importo di $. 36.563,42 di cui ai Mod. B Import n. 5.783.700 del 3 dicembre 1962 e n. 5.986.675 del 10 settembre 1964 della Banca commerciale italiana di Milano.

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti, soltanto parte della merce, e precisamente per il valore complessivo di $. 25.281,42.

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata della società Stella Nicola di Cesare Stella, da Milano, limitatamente al 5 % dell'importo di $. 11.282 pari al valore della merce non importata nei termini prescritti.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(13145)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare - Exsposudhotel », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare - Exsposudhotel » che avrà luogo a Napoli dal 27 gennaio 1968 al 4 febbraio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(13241)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.A. Aerolinee Itavia - Aeroporto dell'Urbe, Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.A. Aerolinee Itavia - Aeroporto dell'Urbe, Roma, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di materiali vari dall'Inghilterra e dalla Nigeria per il complessivo importo di Lgs. 3.900.0.0 di cui ai Mod. B Import n. 4.242.391 del 14 marzo 1961 e n. 4.242.421 del 4 aprile 1961, emessi dal Banco di Santo Spirito di Roma;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti, soltanto parte della merce, per il complessivo importo di Lgs. 2.797.0.0;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S.p.A. Aerolinee Itavia di Roma, limitatamente al 10 % dell'importo di Lgs. 1.103.0.0. corrispondente al valore della merce non importata.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(13144)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, è liquidata mediante l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dal successivo art. 2.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta valevoli per l'anno finanziario 1967.

1) Categoria cotonieri: comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa, oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa, ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm. i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al 70% in mista intima con lino, si applica la misura unitaria d'imposta prevista per la categoria cotonieri dal presente paragrafo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1968.

2) Categoria canapieri-linieri: comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati e cardati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con i filatoi ad aletta:

Turno giornaliero di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno .	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20%.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno.

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da lino in quantità superiore al 30% in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sintetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete allo atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) Categoria jutieri: comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) Categoria lanieri: comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10%, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno.

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno.

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno.

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta dal velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno.

II) costituiti di materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b*), prodotti in fabbriche provviste di banchi da stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

c) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15%, ma non superiore al 50%.

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Beta) filati pettinati:

a) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno.

La restituzione dell'imposta per i filati cardati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 alfa) lettera *a*), commi I) e III), lettere *b*) e *c*), nonchè per i filati pettinati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 beta) lettera *a*) va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 alfa), lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) Categoria filandieri di seta: comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio oltre due capi, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capo-bava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

6) Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno.

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno.

c) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm. o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Dette misure unitarie d'imposta non si applicano per i filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo retrattibile. In tal caso detti filati saranno assoggettati alle misure unitarie di imposta stabilite per la categoria Beta-*a*) del presente articolo, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta, previa analisi da eseguirsi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette su campioni del prodotto per accertare che il filato da esportare sia costituito da fibra acrilica del tipo retrattibile.

I fabbricanti invece che intendano produrre filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo non retrattibile debbono farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, provvede perché tale lavorazione sia sottoposta ad oculata e frequente vigilanza saltuaria della finanza, disponendo il prelevamento di idonei campioni di filato da inviare al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per i necessari controlli.

Detti campioni dovranno essere prelevati direttamente dalle macchine di filatura.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superore al 50% si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per kg. del filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) Categorie dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1965 30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 920 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 40.112;

II) superiore a kg. 920 ma non a kg. 1000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 57.395;

III) superiore a kg. 1000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 40.112;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 222.493.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1968.

8) Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e loro filati monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno L. 9.356.

9) Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 82.852.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965 - 30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.100 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.121.499;

II) superiore a kg. 5.100 ma non a kg. 7.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.109.243;

III) superiore a kg. 7.000 ma non a kg. 9.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.956.415;

IV) superiore a kg. 9.000 ma non a kg. 9.700 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.119.417;

V) superiore a kg. 9.700 ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.260.539;

VI) superiore a kg. 12.000 ma non a kg. 13.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.049.791;

VII) superiore a kg. 13.500 ma non a kg. 14.100 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.384.868;

VIII) superiore a kg. 14.100 ma non a kg. 23.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.049.791;

IX) superiore a kg. 23.000 ma non a kg. 23.300 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.312.903;

X) superiore a kg. 23.300 ma non a kg. 25.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.049.791;

XI) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.904.290;

XII) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 54.200 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.401.504;

XIII) superiore a kg. 54.200 ma non a kg. 54.700 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.441.537;

XIV) superiore a kg. 54.700 ma non a kg. 65.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.049.791;

XV) superiore a kg. 65.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.789.000;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.424.017;

II) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.754.273;

III) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.424.017;

c) filati di fibre poliestere ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 9.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.077.907;

II) superiore a kg. 9.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.198.304;

d) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.884.298;

e) filati di fibre di polistirolo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 873.810;

II) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.322.649.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d* e 10-*e*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i

filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1968.

f) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 111.366;

II) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.161.990;

III) superiore a kg. 32.000 ma non a kg. 39.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.474.136;

IV) superiore a kg. 39.000 ma non a kg. 44.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.757.945;

V) superiore a kg. 44.000 ma non a kg. 47.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.929.875;

VI) superiore a kg. 47.500 ma non a kg. 48.200 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.968.017;

VII) superiore a kg. 48.200 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.981.055;

VIII) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 52.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.085.930;

IX) superiore a kg. 52.000 ma non a kg. 54.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.194.647;

X) superiore a kg. 54.000 ma non a kg. 57.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.233.939;

XI) superiore a kg. 57.000 ma non a kg. 62.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.559.302;

XII) superiore a kg. 62.600 ma non a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.577.512;

XIII) superiore a kg. 68.000 ma non a kg. 73.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.937.103;

XIV) superiore a kg. 73.000 ma non a kg. 76.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.080.695;

XV) superiore a kg. 76.500 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.197.853;

XVI) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 83.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.306.678;

XVII) superiore a kg. 83.000 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.479.937;

XVIII) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 118.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.682.537;

XIX) superiore a kg. 118.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.892.441;

g) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 2.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 147.388;

II) superiore a kg. 2.800 ma non a kg. 3.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 74.580;

III) superiore a kg. 3.800 ma non a kg. 6.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 239.321;

IV) superiore a kg. 6.000 ma non a kg. 8.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 492.360;

V) superiore a kg. 8.800 ma non a kg. 9.000 per filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 504.933;

VI) superiore a kg. 9.000 ma non a kg. 9.300 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 523.323;

VII) superiore a kg. 9.300 ma non a kg. 9.680 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 551.044;

VIII) superiore a kg. 9.680 ma non a kg. 9.750 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 552.473;

IX) superiore a kg. 9.750 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 562.947;

X) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 10.200 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 579.465;

XI) superiore a kg. 10.200 ma non a kg. 10.400 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 584.820;

XII) superiore a kg. 10.400 ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 662.718;

XIII) superiore a kg. 12.000 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 445.659;

XIV) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 19.000 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 294.517;

XV) superiore a kg. 19.000 ma non a kg. 22.500 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.229.773;

XVI) superiore a kg. 22.500 ma non a kg. 23.200 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L.1.315.208;

XVII) superiore a kg. 23.200 ma non a kg. 24.000 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.338.588;

XVIII) superiore a kg. 24.000 per ogni filiera in attività per otto ore giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.521.325.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV, XV), XVI), XVII) e XVIII) nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*e*) commi I e II è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi dell'anno;

h) i filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 560.614;

II) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.961.205;

III) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.406.315;

i) filati di fibre poliacriliche per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.207.255 fino al giorno precedente la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale e L. 1.519.133 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale.

11) Categoria produttori di filati di vetro:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 160.045;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.426.966;

III) superiore a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.498.338.

I filati di vetro di cui ai commi I) e III) del precedente paragrafo 11-*a*) per essere ammessi al pagamento dell'imposta nella misura stabilita negli stessi commi I) e III) debbono essere costituiti da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione con una tolleranza massima di 10 eliche per metro.

Inoltre le bave dei singoli capi devono avere un diametro superiore a 7 micron ed essere rese aderenti le une alle altre a mezzo di bozzima priva di amidi;

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 è risultata:

I) Non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 416.100;

II) superiore a kg. 20.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 652.649;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 628.225.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 sono aplicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi n. 10-*f*), 10-*g*), 10-*h*) e alla categoria 11 non hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, in quanto le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

I filati di cui al paragrafo 10-*i*) e i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero non hanno diritto alla restituzione dell'imposta fino al giorno precedente le date stabilite dal successivo art. 11, lettere *d*), *e*) e *f*).

12) Categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1967 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 giugno 1966.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione ,almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie di imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'anno precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nel la legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1967.

Art. 5.

La convenzione prevista al precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistema di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Qualora la liquidazione e il pagamento dell'imposta vengano effettuati nei modi stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio o macchina da filiera, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) il titolo medio dei filati da produrre;

4) la produttività media oraria per ogni fuso o filiera;

5) il numero dei fusi o filiere attivi;

6) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

7) gli estremi della quietanza della competente sezione provinciale di tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza della sezione provinciale di tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio tecnico verifica l'esattezza della dichiarazione supplettiva e procede alla liquidazione della imposta relativa.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione nei confronti dei fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, sono effettuati col sistema della dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo i fabbricanti interessati sono tenuti a presentare distintamente per ciascuna macchina taglierina la dichiarazione di cui al primo comma al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

In detta dichiarazione di lavoro costituita da più gruppi di tre fogli a ricalco, numerati e vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

2) il numero distintivo, il tipo, l'anno di costruzione e la lunghezza utile dell'albero porta lame della taglierina.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di indicare prima di iniziare la lavorazione, l'orario di lavoro giornaliero e di annotare via via durante ciascuna giornata lavorativa gli altri elementi indicati nel modello di dichiarazione di lavoro allegata al presente decreto.

Saltuariamente l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verificherà direttamente in fabbrica l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di lavoro e preleverà congrui campioni delle lamette prodotte da trasmettere al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per il controllo della qualità e del titolo delle lamette stesse.

Art. 9.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 8 provvede subito al controllo della dichiarazione stessa e alla liquidazione della relativa imposta.

L'importo dell'imposta come sopra liquidata sarà notificato non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione alla ditta interessata la quale entro il giorno 15 dello stesso mese deve versare l'importo dovuto alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 10.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica o di vetro che alla data della entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

b) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dell'esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data di denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 11.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, e previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, modificato con la legge 18 maggio 1967, n. 387, verrà effettuata:

I) con le aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157:

a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui al comma primo dell'art. 1 e al comma primo dell'art. 2 dello stesso decreto-legge, esportate all'estero a partire dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, e fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1968;

b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero, a partire dal settantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, e fino alla data indicata alla precedente lettera *a*);

c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera *a*) esportate all'estero, a partire dal novantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, e fino alla data indicata alla precedente lettera *a*).

II) con le aliquote stabilite dall'art. 1, lettera *M*) del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

d) per i filati di fibre poliacriliche esportati all'estero, a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale e fino alla data indicata alla precedente lettera *a*);

e) per i manufatti fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero, a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale e fino alla data indicata alla precedente lettera *a*);

f) per le confezioni fabbricate con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportate all'estero, a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale e fino alla data indicata alla precedente lettera *a*).

Art. 12.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero, quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 3 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 13.

Le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, quelle stabilite con gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè le norme previste dall'art. 3, secondo e terzo comma, e dagli articoli 5, 10 e 12 del presente decreto, continueranno ad applicarsi fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale menzionato nel primo comma, lettera *a*), del precedente art. 11.

La norma di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, si rende applicabile soltanto per i nastri artificiali e sintetici aventi una larghezza apparente non superiore a 100 millimetri e che si sfibrillino sotto torsione.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

(13407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13496)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale del consorzio del canale Milano-Cremona-Po alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n 9802 del 3 settembre 1966, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 5 giugno 1963, integrata con deliberazione in data 24 maggio 1966, con la quale il consorzio del canale Milano Cremona - Po ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(13398)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.140.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13328)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13329)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13330)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(13331)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.685.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(13334)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13335)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.027.097, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13337)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.535.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13332)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.872.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13333)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1967, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 961.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 29 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,10	623,75	623,70	623,86	623,70	—	623,80	623,86	623,85	623,80
$ Can.	577,10	577 —	576 —	576,75	576,70	—	576,65	576,75	577 —	577 —
Fr. Sv.	144,34	144,28	144,25	144,22	144,20	—	144,25	144,22	144,29	144,25
Kr. D.	83,78	83,80	83,55	83,70	83,50	—	83,73	83,70	83,81	83,80
Kr. N.	87,46	87,45	87,48	87,45	87,30	—	87,40	87,45	87,45	87,43
Kr. Sv.	121 —	120,95	121,05	120,92	120,80	—	121,02	120,92	120,99	120,98
Fol.	173,58	173,43	173,50	173,44	173,30	—	173,30	173,44	173,45	173,44
Fr. B.	12,57	12,568	12,57	12,57625	12,565	—	12,575	12,57625	12,57	12,57
Franco francese	127,16	126,97	126,95	127,12	127 —	—	127,09	127,12	127,03	126,95
Lst.	1501,18	1501,35	1503 —	1501,50	1500 —	—	1501,30	1501,50	1500,95	1501,60
Dm. occ.	156,35	156,02	155,90	155,96	156 —	—	155,90	155,96	156,23	156,02
Scell. Austr.	24,18	24,16	24,17	24,14	24,15	—	24,1650	24,14	24,16	24,15
Escudo Port.	21,93	21,95	22 —	22 —	21,30	—	21,87	22 —	22 —	22 —
Peseta Sp.	8,97	8,95	9 —	8,985	8,95	—	8,975	8,985	8,96	8,97

Media dei titoli del 29 dicembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,325
Redimibile 3,50 % 1934	101,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,83
1 Dollaro canadese	576,70
1 Franco svizzero	144,235
1 Corona danese	83,715
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	120,97
1 Fiorino olandese	173,37
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	127,105
1 Lira sterlina	1501,40
1 Marco germanico	155,93
1 Scellino austriaco	24,152
1 Escudo Port.	21,935
1 Peseta Sp.	8,98

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 luglio 1967 dalla sig.ra Schiwitz Jolanda ved. Airoli, nata a Comeno (ex prov. di Gorizia) il 23 gennaio 1903, residente a Torino, in corso Ciro Menotti, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Sivizzi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Schiwitz Jolanda ved. Airoli è ridotto nella forma italiana di Sivizzi.

Il sindaco del comune di Torino è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 9 dicembre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(13369)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 ottobre 1967 dal signor Angelo Stojsic nato a Moncalvo di Pisino (Pola) il 20 maggio 1925, residente a Trieste in via R. Gessi, 4, presso l'osservatorio geofisico, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Angelo Stojsic è ridotto nella forma italiana di Stossi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Cek Anna, nata a Pola il 10 ottobre 1926, moglie;
Stojsic Igor, nato a Pola il 10 febbraio 1954, figlio;
Stojsic Ermanno, nato a Pola il 12 agosto 1958, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 dicembre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(13370)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni.

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di di belle arti e Liceo artistico di Bologna entro il termini di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo rtistico di Bologna con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 400 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, sempreché i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 400, copia stato di servizio, e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1967
Registro n. 89, *foglio n.* 207

(13087)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2949 del 13 giugno 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Considerato che il segretario di detta commissione dott. Catello Amato, consigliere amministrativo del Ministero della sanità, trasferito ad altra sede, ha chiesto di essere sostituito e che pertanto occorre provvedere di conseguenza;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Elpidio Simeoni, consigliere amministrativo del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Parma, è nominato segretario della commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1965, in sostituzione del dott. Catello Amato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia di Parma e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Parma, addì 29 novembre 1967

Il medico provinciale: SIGGIA

(12968)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 33940 del 3 novembre 1967, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'avente diritto, si è resa vacante la sede di Castello di Cisterna;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta alla concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 33939 del 3 novembre 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

All'ostetrica Sava Angela è assegnata la condotta ostetrica del comune di Castello di Cisterna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 12 dicembre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(13366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3024 in data 5 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1967 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia alla data del 30 novembre 1965;

Considerata la necessità di sostituire il funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, componente della commissione predetta perchè la dott.ssa Luisa Bocciarelli n. Torbidoni, medico provinciale di 1ª classe, è impedita per ragioni di salute;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Benito Guanti, medico provinciale di 1ª classe, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione della dott.ssa Luisa Bocciarelli n. Torbidoni, impedita per ragioni di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge

Alessandria, addì 12 dicembre 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(13116)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.